

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3401-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame si propone di autorizzare la ratifica della Convenzione tra Italia e Ghana volta a evitare le doppie imposizioni fiscali, secondo uno schema che ricalca numerosi altri atti similari stipulati dal Governo italiano in questa materia. La Convenzione costituisce, peraltro, un elemento rilevante nell'insieme dei rapporti commerciali e finanziari intrattenuti con il Ghana, contribuendo a definire il quadro giuridico entro il quale potranno agire gli operatori economici italiani, che in tal modo godranno di condizioni di maggiore competitività rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Va peraltro precisato che l'atto oggetto della presente ratifica si attiene al modello recentemente accolto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Pertanto, la sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. Tra le imposte considerate per la parte italiana, però, oltre a quella sulle persone fisiche (IRPEF) e all'altra sulle persone giuridiche (IRPEG), è presa in considerazione - in omaggio al principio di reciprocità - anche l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dal momento che si riscontra una parziale destinazione alle collettività locali delle imposte ghaneane oggetto della Convenzione. Tale previsione, tuttavia, non avrà alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

Allo schema OCSE generalmente adottato dall'Italia si rifanno poi le disposizioni che disciplinano il concetto di stabile organizzazione, l'individuazione del criterio dell'imputazione ordinaria come metodo per la eliminazione della doppia imposizione, la non discriminazione rispetto ad altri Stati, la pro-

cedura amichevole di risoluzione delle controversie, lo scambio di informazioni fra le Parti, nonché la tassazione dei redditi immobiliari, dei redditi d'impresa, degli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea o dalla partecipazione a un fondo comune ovvero a un esercizio in comune, dei redditi di capitale, dei compensi per servizi tecnici, degli utili di capitale, dei redditi da lavoro autonomo o subordinato, dei compensi e gettoni di presenza, delle pensioni e altre remunerazioni analoghe, dei compensi pagati in corrispettivo di servizi resi allo Stato o a un suo ente, dei redditi di professori e insegnanti, di artisti e sportivi.

Alcune eccezioni al modello normalmente accolto in questo campo sono invece state introdotte su richiesta di una o dell'altra Parte contraente. Ad esempio, sono state specificate in maniera più marcata, rispetto allo schema OCSE, le limitazioni relative alla deducibilità dai redditi delle stabili organizzazioni delle spese sostenute per gli scopi perseguiti dalle medesime organizzazioni. Inoltre, onde prevenire comportamenti elusivi, è stato previsto uno speciale regime di tassazione del trattamento di fine rapporto, in base al quale gli importi ricevuti a tale titolo o per indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altra Parte contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato. Quanto alla non discriminazione, si è ritenuto opportuno inserire una clausola che fa salva l'applicazione delle norme nazionali in tema di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Altra apposita clausola, del resto, è stata posta anche a chiusura degli articoli concernenti la tassazione dei dividendi, delle *royalties* e dei servizi tecnici, così da salvaguardare l'amministrazione fi-

nanziaria da possibili fenomeni elusivi ed evasivi. Infine, riguardo alla disciplina della procedura amichevole, è stata inserita una clausola arbitrale più circoscritta rispetto a quella normalmente utilizzata nella prassi negoziale seguita dall'Italia.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

22 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

30 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui, in considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti nel Ghana, l'impatto complessivo delle disposizioni di agevolazione fiscale della Convenzione di cui al disegno di legge in esame non determinerà significative variazioni di gettito;

nel presupposto che le spese di funzionamento della Commissione mista e della Commissione arbitrale previste per la composizione amichevole delle controversie di cui all'articolo 25, nonché le spese connesse alle attività di assistenza per la riscossione delle imposte di cui all'articolo 29, rivestano carattere meramente eventuale e che, in ogni caso, rientrino nell'attività ordinaria delle amministrazioni preposte, per cui ad esse si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta ad Accra il 19 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

